

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Martedì 9 novembre 2004

692^a e 693^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 10

I. Seguito della discussione generale del disegno di legge:

Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) – *Relatore CALLEGARO (Relazione orale).*

(2516)

II. Seguito della discussione generale della mozione 1-00268 con procedimento abbreviato ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento sui programmi scolastici (*testo allegato*).

III. Seguito della discussione generale della mozione 1-00290 sugli attacchi terroristici suicidi (*testo allegato*).

alle ore 16,30

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione (*Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*). **(3104-D)**

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico. (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(1296-B)**

- COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico. **(1262)**
- MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario. **(2457)**
- COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario (*Voto finale con la presenza del numero legale*). **(2629)**

**MOZIONE CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 157, COMMA 3,
DEL REGOLAMENTO, SUI PROGRAMMI SCOLASTICI**

SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MARINO, TOGNI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, GIARETTA, TREU, Baio Dossi, MANCINO, CASTELLANI, BEDIN, CAMBURSANO, VERALDI, DALLA CHIESA, BASTIANONI, LIGUORI, BASSANINI, AMATO, D'AMICO, COVIELLO, GUERZONI, MARITATI, FASSONE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA, VISERTA COSTANTINI, BATTAFARANO, BASSO, GRUOSSO, MALABARBA, BRUTTI Paolo, ROTONDO, GASBARRI, PAGLIARULO, DI SIENA, LONGHI, MANZELLA, RIGONI, VALLONE, DONATI, DE PETRIS, ZANCAN, FALOMI, MARINI, ZANDA, MONTAGNINO, DATO, VICINI, ANGIUS, MANZIONE, PETRINI, BATTISTI, BORDON, FLAMMIA, BRUNALE, IOVENE, DI GIROLAMO, PIATTI, MURINEDDU, NIEDDU, STANISCI, GAGLIONE, BONFIETTI, GARRAFFA, MASCIONI, MONTALBANO, CALVI, MACONI, SODANO Tommaso, CHIUSOLI, AYALA, PILONI, FILIPPELLI, RIGHETTI, FABRIS, OCCHETTO, MARTONE, MUZIO, GIOVANELLI, DETTORI, MICHELINI, PETERLINI, BOCO – Il Senato,

(1-00268 *p.a.*)
(5 maggio 2004)

premessi che:

il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante la «definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53», contiene in allegato le indicazioni programmatiche nazionali per le scuole dell'infanzia e per le scuole primarie;

le indicazioni programmatiche sono state peraltro adottate come allegato al citato decreto delegato, e non già con il regolamento previsto dall'art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 53/2003;

tali indicazioni – a norma del decreto – «esplicitano i livelli essenziali di prestazione a cui tutte le scuole (dell'infanzia e primarie) del Sistema nazionale di istruzione sono tenute per garantire il diritto personale, sociale e civile all'istruzione e alla formazione di qualità»;

le linee d'indirizzo dettate dal decreto individuano, dunque, i contenuti programmatici e le metodologie didattiche generali qualificate dallo Stato come essenziali per tutelare il diritto all'istruzione e alla formazione di qualità; un diritto la cui titolarità è riconosciuta non solo come personale, ma anche come sociale e civile, in quanto direttamente collegato alla promozione sociale e alla tutela dell'identità civile e democratica della collettività nazionale;

in tal senso il modesto profilo culturale e la vistosa lacunosità delle indicazioni programmatiche effettivamente dettate dal citato decreto appaiono tanto più gravi e censurabili in quanto concretamente lesive del diritto delle generazioni future ad avere accesso ad un'istruzione completa, equilibrata e qualificante, nonché adeguata alle sfide della conoscenza imposte ad una società matura e consapevole;

in particolare appare grave e inaccettabile che dai nuovi programmi della scuola media sia scomparso l'insegnamento della «Teoria dell'evoluzione delle specie» e che l'elenco degli argomenti da trattare non comprenda più «L'evoluzione della Terra», la «Comparsa della vita sulla Terra», la «Struttura, funzione ed evoluzione dei viventi» e «L'origine ed evoluzione biologica e culturale della specie umana»;

le nuove indicazioni programmatiche hanno dunque di fatto cancellato dai programmi delle scuole medie ogni traccia della storia evolutiva dell'uomo e del suo rapporto con le altre specie, con una scelta che rappresenta di fatto una limitazione culturale e una rinuncia a sviluppare la curiosità scientifica e l'apertura mentale dei ragazzi di 13-14 anni;

il mancato apprendimento delle teorie del Darwinismo e dei loro sviluppi finisce infatti per trascurare completamente l'anello che lega passato e presente della nostra specie, inibendo una comprensione logica e coerente della storia biologica ed evolutiva delle specie;

inoltre, i programmi scolastici della scuola primaria e dei primi due anni della scuola secondaria non contemplano affatto l'insegnamento della storia dell'età moderna e del Novecento, ammettendo la possibilità che i ragazzi non abbiano alcuna prospettiva della storia moderna e contemporanea fino all'età di 12 anni;

nell'ambito dei programmi della terza media, inoltre, si menzionano i «totalitarismi», senza esplicito riferimento al nazi-fascismo, mentre si menziona espressamente «il crollo del comunismo nei Paesi dell'Est europeo»;

analogamente, dagli stessi programmi è scomparso ogni espresso accenno al colonialismo, sostituito dal laconico riferimento alla «competizione tra Stati»;

nello stesso contesto non è peraltro contenuto alcun riferimento all'ONU, né ad altri organismi sovranazionali, con una concezione ferma all'idea di Stati nazionali che non arriva nemmeno a cogliere l'innovazione istituzionale dell'Unione europea,

impegna il Governo:

a disporre l'immediato ritiro delle «Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado» allegate al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

a disporre la revoca degli incarichi eventualmente tuttora affidati a coloro che hanno partecipato all'elaborazione delle citate indicazioni programmatiche nazionali, provvedendo contestualmente ad affidare a una Commissione nazionale di tecnici ed esperti, espressione della comunità scientifica e della scuola, l'incarico dell'elaborazione degli obiettivi culturali per la scuola italiana, da realizzare nell'ambito dell'autonomia curricolare delle istituzioni scolastiche.

MOZIONE SUGLI ATTACCHI TERRORISTICI SUICIDI

COMPAGNA, TONINI, BIANCONI, BISCARDINI, CONTESTABILE, DANIELI Franco, DEBENEDETTI, DEL PENNINO, FABRIS, FORLANI, FRAU, GUZZANTI, IANNUZZI, LABELLARTE, MALAN, MORANDO, MORSELLI, PERUZZOTTI, PIANETTA, SALERNO, SODANO Calogero, VALDITARA, GIULIANO, GUBETTI, MASCIONI, ZANDA, CASTAGNETTI, ZICCONI. – Il Senato,

(1-00290)
(21 settembre 2004)

premessi che:

l'orrore di una violenza terrorista priva di precedenti nella storia ha imposto, propria o impropria che sia, l'espressione «terrorismo da kamikaze»;

a giudizio di Elie Wiesel, premio Nobel per la pace nel 1986, fondatore della «Elie Wiesel Foundation for Humanity», a differenza dei soldati giapponesi che, sul finire della seconda guerra mondiale, sceglievano di sacrificarsi attaccando obiettivi strettamente militari, il terrorista suicida dei nostri tempi preferisce attaccare civili inermi, bambini disarmati, donne indifese, al fine di alimentare nella coscienza dei singoli e delle masse una contrapposizione assoluta, per molti aspetti più che razzista, nei confronti del «nemico/infedele», e di determinare la disumanizzazione totale dei conflitti;

il suo scopo, quindi, è uccidere e far strage, morire per uccidere meglio, praticare il culto della morte, vivere la propria disperazione o anche magari la propria speranza soltanto nella morte, adorare come proprio dio il dio della morte;

alcune figure ai vertici delle aggregazioni terroristiche (Al Qaeda, Hamas, Hezbollah, Esercito islamico in Iraq, e via dicendo) approvano, promuovono, esaltano la realizzazione di tali omicidi di massa, non esitando ad accreditarne il valore anche e soprattutto alla stregua di una interpretazione odiosa e distorta di taluni testi sacri;

in particolare – nonostante la comunità musulmana, nella sua generalità, come emerso in un recente documento, si sia sempre mostrata propensa a riconsigliare ogni forma di violenza e di fanatismo – un numero crescente di persone, spesso giovanissime, viene indotto a ripensare i comandamenti coranici alla luce della mistica del terrorismo suicida, in quanto tale estranea al Corano e all'Islam;

vanno senz'altro annoverati in questa inquietante prospettiva i più sanguinosi attacchi terroristici perpetrati nel mondo negli ultimi anni: dall'immane tragedia di New York e Washington dell'11 settembre 2001, sino ai gravissimi attentati compiuti in varie località dello Stato di Israele, della Russia, delle Filippine, dell'India, del Pakistan, dell'Afghanistan, dell'Iraq, ed alle stragi di Bali, Casablanca, Istanbul, Giacarta;

anche il nostro Paese è stato tremendamente colpito da questa vile pratica di morte allorchè, il 12 novembre scorso, quattro attentatori-suicidi a bordo di due veicoli carichi di esplosivo hanno devastato gli edifici che ospitavano il contingente di militari italiani presenti a Nassiriya, in Iraq, uccidendo diciannove nostri connazionali: quindici Carabinieri, due militari dell'Esercito e due civili impegnati in attività umanitarie;

la serie incessante di attentati terroristici compiuti, anche in Europa, da cellule riconducibili alla sigla Al Qaeda conferma – così come sottolineato nell'ultima «Relazione sulla politica informativa e sulla sicurezza», relativa al primo semestre 2004, presentata al Parlamento lo scorso 30 luglio – «concretezza ed attualità della minaccia collegata all'attività del jihadismo internazionale» (pag. 13);

ritenuto che:

autorevoli soggetti istituzionali da tempo rivolgono un forte richiamo agli organismi internazionali ed ai singoli governi affinché, nel rispetto dei diritti umani, siano adottati strumenti più incisivi per l'immediato contrasto del terrorismo internazionale e, specificatamente, affinché la comunità internazionale si adoperi per interrompere la serie sanguinosa di attentati-suicidi di matrice terroristica;

la situazione di paralisi politica registratasi, durante la crisi irachena, in seno al Consiglio di sicurezza ha alimentato la sensazione di un vuoto di credibilità dell'ONU;

le divisioni prodottesi allora in Europa hanno d'altro canto contribuito a rafforzare quell'unilateralismo americano, che pur viene denunciato come inidoneo;

un fermo monito contro il terrorismo è stato significativamente pronunciato dal Santo Padre Giovanni Paolo II che, in più occasioni, ha affermato che «chi uccide con atti terroristici coltiva sentimenti di disprezzo verso l'umanità, manifestando disperazione nei confronti della vita e del futuro» (Messaggio di S.S. Giovanni Paolo II per la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 2002);

in questa medesima prospettiva, il Centro Simon Wiesenthal, da decenni impegnato per la promozione della tolleranza religiosa e per la lotta all'antisemitismo, si è fatto esplicitamente promotore di una campagna di mobilitazione affinché la comunità internazionale riconosca come gli attentati-suicidi di matrice terroristica configurino un vero e proprio «crimine contro l'umanità»;

a tale appello hanno sin qui aderito, nel nostro Paese, per iniziativa del quotidiano «Il Riformista», esponenti della cultura e del giornalismo di varia collocazione politica, nonché diverse associazioni ed organizzazioni laiche e religiose (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, ACLI, Legambiente, Movimento dei Focolarini, Comunità di Sant'Egidio, Focsiv);

considerato che:

gli attentati-suicidi di matrice terroristica integrano condotte criminali che offendono la comunità internazionale nel patrimonio di valori universalmente condivisi, sui quali essa stessa si fonda e ai quali non le è consentito abdicare;

tale pratica di morte presuppone una palese lesione dei più elementari diritti dell'uomo e dell'ordinamento giuridico internazionale, comportando intollerabile violazione dei «principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili» (art. 38, paragrafo I, lett. c), dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU) in forza dei quali la vita umana trova tutela universale;

lo Statuto della Corte penale internazionale (approvato con il Trattato di Roma del 17 luglio 1998) ha segnato un traguardo importante nel processo storico di determinazione giuridica del concetto di crimini contro l'umanità come categoria a sé stante, affermatasi da oltre mezzo secolo sul piano del diritto internazionale consuetudinario, quali crimini che fanno parte del cosiddetto *jus cogens*;

essi costituiscono pertanto norma inderogabile, soggetti alla giurisdizione universale, talché tutti gli Stati hanno il dovere di processare i colpevoli o di estradarli, indipendentemente dalla nazionalità del colpevole o dal luogo in cui il reato è stato commesso;

per essi non vigono le norme di garanzia previste per i reati politici né quelle sulla prescrizione, sulle immunità o le esimenti;

tale statuto non ha tuttavia espressamente scandito la inclusione in tale categoria di atti quali quelli di terrorismo, per contingenti ragioni negoziali di natura politico-diplomatica;

tali ragioni negoziali, rispettabili, sono, appunto, contingenti;

anche alla stregua di quanto solennemente sancito dallo statuto della Corte penale internazionale, si deve convenire che gli attentati-suicidi di matrice terroristica costituiscano «crimini contro l'umanità» in quanto sono consapevolmente commessi «come parte di un esteso o sistematico attacco diretto contro popolazioni civili» (art. 7, paragrafo I, dello Statuto della Corte penale internazionale), che avviene mediante la reiterata uccisione di civili inermi, «in esecuzione od in ulteriore attuazione del disegno politico di (...) una organizzazione avente come obiettivo un siffatto attacco» (art. 7, Elementi costitutivi dei crimini adottati, ex art. 9, paragrafo I, dello Statuto di Roma, dall'Assemblea degli Stati Parte a New York l'8 settembre 2002);

inoltre la «norma di chiusura» contenuta nella lettera k) del menzionato articolo 7 dello Statuto della Corte penale internazionale include, tra i crimini contro l'umanità, «altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale»,

impegna il Governo:

a ricercare nuove intese, in ambito europeo e tra tutti gli Stati interessati, idonee a rafforzare le iniziative di lotta alla violenza terroristica, favorendo in particolare il perfezionamento degli strumenti operativi e degli apparati di contrasto nonché l'omogeneizzazione delle normative statali ed internazionali che in questa delicatissima materia si rivelano ancor oggi, per molti versi, lacunose ed inefficaci;

ad adoperarsi presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite affinché sia al più presto riconosciuto, in forma chiara ed inequivocabile, che anche l'azione terroristica perpetrata mediante attacchi-suicidi costituisce, a tutti gli effetti dell'ordinamento internazionale vigente, un gravissimo ed imprescrittibile «crimine contro l'umanità», di cui i responsabili degli Stati e delle aggregazioni che ne hanno promosso o favorito il compimento devono rispondere innanzi agli organismi giudiziari internazionali a cui è affidata la repressione dei delitti universali.

